

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2133/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3893/92 che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'aquicoltura<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, primo comma e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare alcuni meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, ha introdotto nuove specie soggette, fra l'altro, al regime dei prezzi di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3893/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 351/93<sup>(4)</sup>, aveva fissato per la campagna di pesca 1993 i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3759/92; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3893/92 onde includervi i prezzi di riferimento per i nuovi prodotti;

considerando che per i nuovi prodotti dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3759/92 i prezzi di riferimento

sono uguali ai prezzi di ritiro e di vendita comunitari; che i prezzi di ritiro e di vendita comunitari di tali prodotti sono stati fissati per la campagna di pesca 1993 dal regolamento (CEE) n. 2132/93 della Commissione<sup>(5)</sup>;considerando che per i nuovi prodotti dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 i prezzi di riferimento sono derivati dai prezzi d'orientamento; che i prezzi d'orientamento dei nuovi prodotti suddetti sono stati fissati per la campagna di pesca 1993 dal regolamento (CEE) n. 1917/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3893/92 sono completati dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

Yannis PALEOKRASSAS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.<sup>(5)</sup> Vedi pagina 91 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(6)</sup> GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 1.